

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2666

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALPINO, CAMBA, FERIOLI, PUCCI di BARSENTO

Presentata il 22 luglio 1970

Deroga all'applicazione dei limiti fissati per la retribuzione annua pensionabile dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, riguardante il calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, al primo comma dispone:

« Ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui all'articolo 5, le retribuzioni settimanali del periodo compreso fra il 1° maggio ed il 31 dicembre 1968, il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1969, ed il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1970, non possono essere considerate per la parte eccedente, rispettivamente, il 7, il 14 ed il 21 per cento della retribuzione settimanale media delle ultime 52 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro anteriore al 1° maggio 1968 ».

La *ratio legis* è evidente: impedire che, in connivenza fra lavoratore e datore di lavoro, si simuli un aumento del trattamento retributivo negli ultimi tre anni, giustificandolo con una fittizia promozione, o con un passaggio di categoria, o con l'attribuzione di un assegno *ad personam*.

Tuttavia il legislatore, giustamente preoccupato di evitare una frode, dichiarando indiscriminatamente non computabile, se ecceda quei limiti, ogni sorta di possibili aumenti, è venuto a colpire con questa « non operatività » anche quegli aumenti effettivi e legittimi per i quali era, per la loro stessa natura, impensabile ed impossibile ogni frode, e per i quali quindi la norma diviene iniqua e vessatoria. Ha colpito cioè anche gli aumenti che derivano da accordi sindacali o stipulazioni di nuovi contratti collettivi, da aumenti di scala mobile, da passaggi di classe di anzianità; aumenti tutti che non possono essere artificialmente simulati, caratterizzati, come sono, dalla loro oggettività e generalità.

È da ritenere che al legislatore, premuto dall'urgenza di emanare in gran fretta disposizioni allora tanto insistentemente reclamate e attese, sia sfuggito questo aspetto della questione e queste particolari conseguenze della norma.

Il non tener conto, infatti, nei confronti del pensionato e nei confronti del lavoratore di un aumento effettivo di retribuzione che ha piena applicazione (e pieno riconoscimento anche ai fini contributivi), costituisce una anomalia ed una ingiustizia senza dubbio non

volute, e costituisce anche una immotivata riduzione di quel rapporto fra retribuzione e pensione voluto dalla legge.

E, quindi, necessaria una sollecita correzione dell'errore ed a questo fine tende la presente iniziativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono aggiunte le seguenti parole:

« Esso non si applica anche quando l'eccedenza di retribuzione rispetto alle percentuali in esso stabilite sia conseguente ad aumenti dipendenti da accordi sindacali di carattere generale, stipulazione o rinnovo di contratti collettivi di lavoro, aumento dell'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile dall'Istituto centrale di statistica e scatti di classe di anzianità effettiva ».